

Personale. Tetto di spesa al 40% delle uscite correnti

Nuovi limiti alle assunzioni ma a partire dal 2011

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

■ Rinvia al 2011 la riduzione dal 50 al 40% del tetto dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, al cui superamento scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

Con la riscrittura dell'articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008 effettuata dall'articolo 14, comma 9, della manovra Tremonti, la soglia oltre la quale non si può ricorrere a nuovo personale è ridotta del 10% e le assunzioni sono ammesse nel limite del 20% delle spese corrispondenti alle cessazioni dell'anno precedente. Alla fine del comma 9 il legislatore introduce la decorrenza differita prevedendo che «la disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010».

La lettera della norma presta il fianco a due interpretazioni.

Il rinvio al 2011, essendo correlato alle cessazioni nell'anno 2010, poteva essere riferito solo alla seconda parte del comma 7, ovvero al vincolo delle assunzioni nel limite del 20% delle cessazioni. Diventava quindi immediatamente operativa la riduzione al 40% dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti. Un approccio più estensivo rinvia al 2011 tutto il comma 7 dell'articolo 76, per quanto riguarda sia il tetto del 40% che il nuovo limite del 20% al turn-over.

Quest'ultima tesi è stata abbracciata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 46/2010 del 29 giugno 2010, che ammette l'applicazione differita non senza lasciar trasparire dubbi di costituzionalità di tale previsione in un Dl che dovrebbe assumere i caratteri straordinari di necessità ed urgenza. Nel parere si legge infatti che tutte le altre disposizioni

contenute in un decreto legge recante «misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» devono invece ritenersi immediatamente applicabili.

Anche se la norma non contiene tale previsione, la Corte si spinge oltre e ritiene che il limite del 50% dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente resti in vigore fino al 31 dicembre 2010. Infatti, se così non fosse, si arriverebbero a risultati aberranti: la disposizione che sostituisce il vecchio testo del comma 7 dell'articolo 76 entra in vigore immediatamente, e quindi viene abrogato il tetto del 50%, ma per espressa previsione normativa gli effetti della medesima sostituzione decorrono dal 1° gennaio 2011. Ne consegue che, dal 31 maggio al 31 dicembre, l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente potrebbe assumere qualsiasi importo, senza alcuna conseguenza negativa per l'amministrazione. In via prudenziale, in

caso di superamento del 50% dell'incidenza, è opportuno bloccare le assunzioni.

Un'altra interessante precisazione è contenuta nella deliberazione citata: tutti gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità sono soggetti ai limiti sulle assunzioni, senza più alcuna possibilità di deroga. È stata, in altre parole, abrogata la facoltà di applicare il comma 121 dell'articolo 3 della finanziaria 2008, il quale prevedeva che gli enti non soggetti al patto di stabilità, qualora presentassero determinati parametri virtuosi, potessero superare i vincoli in materia di personale.

L'INTERPRETAZIONE

Per la magistratura contabile del Piemonte la norma scatta dall'anno prossimo anche se è contenuta in un decreto urgente